

APPALTO PRIVATO

Direttore dei lavori
Responsabilità dell'appaltatore

Trib. Ivrea, 28 gennaio 2005

TRIBUNALE DI IVREA

La responsabilità ex [art. 1669 c.c.](#) è di origine extracontrattuale, in ragione del fatto che la norma tutela un valore di ordine pubblico, essendo posta a presidio dell'interesse di carattere generale ed inderogabile relativo alla conservazione e funzionalità degli edifici, nonché alla tutela dell'incolumità personale dei cittadini. Nel caso di contemporanea presenza di appaltatore, progettista e direttore dei lavori, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista, nel caso in cui non abbia denunciato al committente errori progettuali dei quali avrebbe dovuto accorgersi con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche richieste. L'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso, ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni. L'appaltatore non sfugge alla propria responsabilità ex [art. 1669 c.c.](#) laddove i vizi costruttivi siano riconducibili all'inadeguatezza del terreno sul quale l'immobile è stato costruito secondo un progetto predeterminato, posto che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra nei compiti dell'appaltatore, ove manchi una diversa pattuizione contrattuale. Similmente, il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente, ed in solido con l'appaltatore ed il progettista, nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è obbligo del direttore dei lavori quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali.

Trib. Ivrea, 28-01-2005